

DELIBERA N. 190/22/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE
INFORMAZIONE 2000 (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE 90”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA
1, LETT. R) E NELL’ART. 44, COMMA 4, D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM SICILIA N. 11/2022 - PROC. N. 29/22/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

In forza dell’accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 19 luglio 2021 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, l’Ispettorato territoriale Sicilia in sede di ispezione presso l’Associazione Informazione 2000 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario Tele 90 ha rilevato la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, lett. r) e 44, comma 4, d.gs. n. 208/21.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata e poi notificata, in data 02 agosto 2022, alla predetta associazione la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come, di seguito, riportato.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. R), D.LGS. 208/21

Giorno 23 maggio 2022

dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 6,06% di spot, con sfioramento dell'1,06%
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 16,94% di spot, con sfioramento dell'11,94%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 13,86% di spot, con sfioramento dell'8,86%
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 14,79% di spot, con sfioramento del 9,79%
dalle ore 17.00 alle ore 18.00: 5,06% di spot, con sfioramento dello 0,06%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00: 6,29% di spot, con sfioramento dell'1,29%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 16,03% di spot, con sfioramento dell'11,03%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 12,64% di spot, con sfioramento del 7,64%
dalle ore 22.00 alle ore 23.00: 7,02% di spot, con sfioramento del 2,02%
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 15,89% di spot, con sfioramento del 10,89%

Giorno 24 maggio 2022

dalle ore 00.00 alle ore 01.00: 13,47% di spot, con sfioramento dell'8,47%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00: 10,61% di spot, con sfioramento del 5,61%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00: 15,94% di spot, con sfioramento del 10,94%
dalle ore 07.00 alle ore 08.00: 13,43% di spot, con sfioramento del'8,43%
dalle ore 08.00 alle ore 09.00: 15,71% di spot, con sfioramento del 10,71%
dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 6,32% di spot, con sfioramento del'1,32%
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 18,42% di spot, con sfioramento del 13,42%
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 98,82% di spot, con sfioramento del 93,82%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00: 5,69% di spot, con sfioramento dello 0,69%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 17,32% di spot, con sfioramento del 12,32%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 16,74% di spot, con sfioramento dell'11,74%
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 16,74% di spot, con sfioramento dell'11,74%

Giorno 25 maggio 2022

dalle ore 00.00 alle ore 01.00: 6,29% di spot, con sfioramento dell'1,29%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00: 10,44% di spot, con sfioramento del 5,44%
dalle ore 04.00 alle ore 05.00: 10,68% di spot, con sfioramento del 5,68%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00: 16,78% di spot, con sfioramento dell'11,78%
dalle ore 07.00 alle ore 08.00: 16,72% di spot, con sfioramento dell'11,72%
dalle ore 08.00 alle ore 09.00: 16,71% di spot, con sfioramento dell'11,71%
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 16,83% di spot, con sfioramento dell'11,83%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 16,60% di spot, con sfioramento dell'11,60%
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 16,66% di spot, con sfioramento dell'11,66%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00: 6,03% di spot, con sfioramento dell'1,03%

dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 16,98% di spot, con sfioramento dell'11,98%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 20,13% di spot, con sfioramento del 15,13%
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 16,74% di spot, con sfioramento dell'11,74%

Giorno 26 maggio 2022

dalle ore 00.00 alle ore 01.00: 14,08% di spot, con sfioramento del 9,08%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00: 9,62% di spot, con sfioramento del 4,62%
dalle ore 04.00 alle ore 05.00: 10,44% di spot, con sfioramento del 5,44%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00: 16,63% di spot, con sfioramento dell'11,63%
dalle ore 07.00 alle ore 08.00: 16,78% di spot, con sfioramento dell'11,78%
dalle ore 08.00 alle ore 09.00: 16,71% di spot, con sfioramento dell'11,71%
dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 13,34% di spot, con sfioramento dell'8,34%
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 16,60% di spot, con sfioramento dell'11,60%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 14,74% di spot, con sfioramento del 9,74%
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 14,08% di spot, con sfioramento del 9,08%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 18,55% di spot, con sfioramento del 13,55%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 13,03% di spot, con sfioramento dell'8,03%
dalle ore 21.00 alle ore 22.00: 7,92% di spot, con sfioramento del 2,92%
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 16,72% di spot, con sfioramento dell'11,72%

Giorno 27 maggio 2022

dalle ore 00.00 alle ore 01.00: 7,51% di spot, con sfioramento del 2,51%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00: 9,21% di spot, con sfioramento del 4,21%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00: 16,66% di spot, con sfioramento dell'11,66%
dalle ore 07.00 alle ore 08.00: 12,07% di spot, con sfioramento del 7,07%
dalle ore 08.00 alle ore 09.00: 16,74% di spot, con sfioramento dell'11,74%
dalle ore 09.00 alle ore 10.00: 8,80% di spot, con sfioramento del 3,80%
dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 6,27% di spot, con sfioramento dell'1,27%
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 16,57% di spot, con sfioramento dell'11,57%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 16,66% di spot, con sfioramento dell'11,66%
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 16,68% di spot, con sfioramento dell'11,68%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00: 6,18% di spot, con sfioramento dell'1,18%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 16,77% di spot, con sfioramento dell'11,77%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 16,71% di spot, con sfioramento dell'11,71%
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 16,66% di spot, con sfioramento dell'11,66%

Giorno 28 maggio 2022

dalle ore 00.00 alle ore 01.00: 6,24% di spot, con sfioramento dell'1,24%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00: 10,39% di spot, con sfioramento del 5,39%
dalle ore 03.00 alle ore 04.00: 6,94% di spot, con sfioramento dell'1,94%
dalle ore 04.00 alle ore 05.00: 10,44% di spot, con sfioramento del 5,44%
dalle ore 05.00 alle ore 06.00: 7,02% di spot, con sfioramento del 2,02%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00: 16,38% di spot, con sfioramento dell'11,38%

dalle ore 07.00 alle ore 08.00: 16,71% di spot, con sfioramento dell'11,71%
dalle ore 08.00 alle ore 09.00: 16,68% di spot, con sfioramento dell'11,68%
dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 5,54% di spot, con sfioramento dello 0,54%
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 15,41% di spot, con sfioramento del 10,41%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 14,43% di spot, con sfioramento del 9,43%
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 12,12% di spot, con sfioramento del 7,12%
dalle ore 17.00 alle ore 18.00: 9,21% di spot, con sfioramento del 4,21%
dalle ore 18.00 alle ore 19.00: 13,34% di spot, con sfioramento dell'8,34%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 16,68% di spot, con sfioramento dell'11,68%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 12,16% di spot, con sfioramento del 7,16%
dalle ore 21.00 alle ore 22.00: 8,74% di spot, con sfioramento del 3,74%
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 14,70% di spot, con sfioramento del 9,70%

Giorno 29 maggio 2022

dalle ore 00.00 alle ore 01.00: 8,67% di spot, con sfioramento del 3,67%
dalle ore 01.00 alle ore 02.00: 10,01% di spot, con sfioramento del 5,01%
dalle ore 06.00 alle ore 07.00: 12,07% di spot, con sfioramento del 7,07%
dalle ore 07.00 alle ore 08.00: 14,71% di spot, con sfioramento del 9,71%
dalle ore 08.00 alle ore 09.00: 14,12% di spot, con sfioramento del 9,12%
dalle ore 09.00 alle ore 10.00: 13,39% di spot, con sfioramento dell'8,39%
dalle ore 13.00 alle ore 14.00: 7,05% di spot, con sfioramento del 2,05%
dalle ore 14.00 alle ore 15.00: 8,98% di spot, con sfioramento del 3,98%
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: 14,66% di spot, con sfioramento del 9,66%
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: 10,55% di spot, con sfioramento del 5,55%
dalle ore 19.00 alle ore 20.00: 9,08% di spot, con sfioramento del 4,08%
dalle ore 20.00 alle ore 21.00: 10,87% di spot, con sfioramento del 5,87%
dalle ore 23.00 alle ore 00.00: 10,42% di spot, con sfioramento del 5,42%

Il succitato fornitore di servizi di media audiovisivi, inoltre, non ha trasmesso, il giorno 23 maggio 2022, programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso tra le ore 7.00 e le ore 21.00.

VIOLAZIONE DELL'ART. 44, COMMA 4, D.LGS. 208/21

Si premette, come precisato nella relazione dell'Ispettorato territoriale Sicilia, che “i notiziari sono di due tipi: 1) un notiziario denominato TGM che riporta le notizie della città di Messina ha una durata sempre inferiore a 30 minuti tra la sigla di inizio e quella di fine e vi è sempre una interruzione pubblicitaria; 2) un notiziario denominato TG90 che riporta notizie della zona ionica della provincia di Messina ha durata sia meno che superiore a 30 minuti tra la sigla di inizio e quella di fine e vi sono due interruzioni pubblicitarie”.

A titolo esemplificativo, il giorno 23/05/2022, il notiziario televisivo trasmesso a partire dalle ore 18:58:07 per una durata complessiva pari a 29 minuti e 01 secondi è stato interrotto due volte da n. 6 spot pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 24/05/2022, il notiziario televisivo trasmesso a partire dalle ore 06:00:17 per una durata complessiva pari a 29 minuti e 07 secondi è stato interrotto due volte da n. 6 spot pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 25/05/2022, il notiziario televisivo trasmesso a partire dalle ore 07:00:53 per una durata complessiva pari a 28 minuti e 01 secondi è stato interrotto due volte da n. 7 spot pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 26/05/2022, il notiziario televisivo trasmesso a partire dalle ore 06:55:05 per una durata complessiva pari a 29 minuti e 27 secondi è stato interrotto due volte da n. 7 spot pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 27/05/2022, il notiziario televisivo trasmesso a partire dalle ore 06:02:40 per una durata complessiva pari a 27 minuti e 28 secondi è stato interrotto due volte da n. 7 spot pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 28/05/2022, il notiziario televisivo trasmesso a partire dalle ore 06:00:30 per una durata complessiva pari a 29 minuti e 25 secondi è stato interrotto due volte da n. 7 spot pubblicitari.

A titolo esemplificativo, il giorno 29/05/2022, il notiziario televisivo trasmesso a partire dalle ore 06:03:32 per una durata complessiva pari a 29 minuti e 53 secondi è stato interrotto due volte da n. 7 spot pubblicitari.

2. Deduzioni dell'associazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha relazionato che la parte non ha presentato scritti difensivi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il predetto Organismo regionale ha deliberato, in data 14 ottobre 2022, di proporre a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'Associazione Informazione 2000.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Tanto premesso, è indubbio che la predetta associazione sia incorsa nella violazione delle disposizioni normative sopra citate per la messa in onda di interruzioni pubblicitarie nel numero sopra riportato nel corso della trasmissione di notiziari televisivi aventi una durata lorda inferiore a trenta minuti e di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il limite di affollamento pubblicitario orario.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, *“fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali*

autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21, *“la trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui agli artt. 3, comma 1, lett. r) e 44, comma 4, d.lgs. 208/21 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra indicate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio. In particolare, la violazione delle disposizioni normative sopra indicate hanno comportato effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo Tele 90 e, infine, hanno minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze delle violazioni stesse.

C. Personalità dell'agente

Associazione Informazione 2000, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta associazione presso il Registro delle imprese e la stessa non abbia dato alcun riscontro alla richiesta di trasmissione all'Autorità di un documento contabile che riportasse il conto economico e, in particolare, i dati relativi a voce A1 del conto economico e all'utile o alla perdita d'esercizio, tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale Tele 90, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate oggetto di contestazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

ad Associazione Informazione 2000, codice fiscale 02540200835, con sede in Ali Terme (ME), via F. Crispi, 161, fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "Tele 90" di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione degli artt. 3, comma 1, lett. r) e 44, comma 4, d.gs. 208/21, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni con delibera n. 190/22/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 190/22/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba